



COMUNE DI MONTEMONACO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Telefono 0736-856141 Fax 0736-856370

e-mail: protocollo@comunemontemonaco.it pec: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. 48 prot. 5831

lì 10 novembre 2020

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e del 26-30 ottobre 2016 e successivi

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE in data 24 agosto 2016, si sono avuti gravi eventi sismici che hanno interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;

CHE in data 30 ottobre 2016, un'ulteriore forte scossa di magnitudo superiore a tutte quelle precedenti ha devastato un'area più ampia di quella originaria;

DATO ATTO:

- **CHE** il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 25.08.2016, ha deliberato ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i., lo stato di emergenza fino al 21.02.2017 per i territori coinvolti dal terremoto del giorno 24 agosto 2016;

- **CHE** il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016, ha provveduto ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza dichiarato con la sopra citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 26.10.2016;

- **CHE** il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016, ha provveduto ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico del 30.10.2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO che in data 11/09/2019 la squadra P2473 di tecnici rilevatori nominati dal Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio Valutazione, prevenzione e mitigazione del rischio sismico ha depositato presso questo ente il modello GE1 e il modello GP1 relativamente all'edificio distinto al foglio n. 12 particella n. 328, dai quali risulta:

B - Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimento di P.I. consistenti in Rimozione intercapedine su ex bucaturo vano scala 2° piano;

VISTE le risultanze catastali dalle quali risulta che l'immobile identificato catastalmente al foglio n.12 particella n.328 risulta intestato ai soggetti sotto indicati, i cui dati di residenza sono stati acquisiti mediante la piattaforma informatica *Halley*:

MAZZARELLI CLAUDIO nato a Montemonaco (AP) il 01/01/1950 (MZZ CLD 50A01 F570L) residente a Montemonaco (AP) in Località Pignotti n.3 in qualità di proprietario;

PASCUCCI FELICIA nata a Montemonaco (AP) il 20/12/1952 (PSC FLC 52T60 F570V) residente a Montemonaco (AP) in Località Pignotti n.3 in qualità di proprietaria;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di adottare il presente provvedimento a seguito di quanto rilevato nella sopra citata scheda;

VISTI:

- l'art.16, del D.P.R. 06.02.1981, n.66 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione della L.8 dicembre 1970 n.996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-Protezione civile";
- l'art.15, comma 3, della Legge 24.02.1992, n.225 e s.m.i. ad oggetto: "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- l'art.15 della L.R.11.12.2001, n.32 e s.m.i. recante: "Sistema regionale di protezione civile";
- l'art. 50, commi 4 e 6 e l'art.54 del D.Lgs. 18.09.2000, n.267 e s.m.i.;
- la legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i.;

DICHIARA

per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono richiamati,

l'INAGIBILITÀ con esito "B – Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE ma AGIBILE con provvedimenti di P.I." riportati nel modello GP1 di seguito elencati:

"rimozione intercapedine su ex bucaturo vano scala 2° piano";

dell'immobile sito in Montemonaco (AP) Località Pignotti n.3, distinto al catasto al foglio 12 particella 328 come da risultanze della scheda AEDES in premessa indicate;

ORDINA

1. ai proprietari dell'immobile sito in Montemonaco (AP) Località Pignotti identificato catastalmente al fg.12 particelle 328, di non utilizzare, fino alla messa in sicurezza del rispettivo vano scala, il fabbricato oggetto di sopralluogo e di renderle inaccessibili a chiunque fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza;
2. il divieto di utilizzo anche occasionale degli immobili sopra elencati ai proprietari e a chi, a qualunque titolo occupi l'immobile in questione, nonché a chiunque altro, fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato a effettuare rilievi e interventi tecnici in condizioni di sicurezza;

DISPONE

- che gli uffici preposti provvedano:

a notificare la presente ordinanza ai proprietari ed agli aventi titolo

MAZZARELLI CLAUDIO nato a Montemonaco (AP) il 01/01/1950 (MZZ CLD 50A01 F570L) residente a Montemonaco (AP) in Località Pignotti n.3 in qualità di proprietario;

PASCUCCI FELICIA nata a Montemonaco (AP) il 20/12/1952 (PSC FLC 52T60 F570V) residente a Montemonaco (AP) in Località Pignotti n.3 in qualità di proprietaria;

a pubblicarla all'Albo pretorio on-line;

a trasmetterla, per le rispettive competenze;

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

- alla Regione Marche Servizio Protezione Civile (pec: regione.marche.protciv@emarche.it)

- al Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo-Unità di Crisi e di Coord. Reg.le delle Marche (e-mail: sr-mar.uccr@beniculturali.it);

- al Centro di Coordinamento regionale (e-mail: ccr.marche.sisma2016@regione.marche.it)

- All'ufficio di Polizia Municipale - (SEDE)

- Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;

(pec: tap20077@pec.carabinieri.it)

ai sensi della D.G.R. n.1566 del 19/12/2016

- Alla Provincia di Ascoli Piceno – Servizio Tutela Ambientale – CEA – Rifiuti – Energia – Acqua. U.C.O. Risorse Energetiche (pec: ambiente.provincia,ascoli@emarche.it);

CON L'AVVERTIMENTO

Che, come previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile – prot. n° UC/TERAG16/0073056 del 28/12/2016 l'eventuale richiesta di revisione dell'esito AeDES già emesso va inoltrata, mediante la presentazione a questo Comune, di una istanza accompagnata da perizia asseverata di un tecnico di parte;

Che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare; la mancata ottemperanza è sanzionata dall'art. 650 del c.p.;

Che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

che ai sensi dell'art.3 comma 4 della legge 07.08.1990, n.241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al d.lgs.02.07.2010, n.104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

P.D.A.



IL SINDACO

Grilli Francesca -